

# **Istruzioni dell'Ufficio federale della protezione della popolazione concernenti il versamento delle spese suppletive riconosciute per il rinnovamento dei deumidificatori elettrici negli impianti di protezione**

del 15. Dicembre 2014

---

*L'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP)  
emana le seguenti istruzioni:*

## **Cifra 1      Scopo**

Le presenti istruzioni disciplinano il versamento delle spese suppletive riconosciute per il rinnovamento dei deumidificatori elettrici negli impianti di protezione nell'ambito dell'articolo 71 capoverso 2 della legge federale sulla protezione civile del 4 ottobre 2002<sup>1</sup> (LPPC).

## **Cifra 2      Campo d'applicazione**

Le presenti istruzioni si applicano agli impianti di protezione ai sensi dell'articolo 50 LPPC tenuti in prontezza operativa normale o ridotta.

## **Cifra 3      In generale**

Devono essere acquistati deumidificatori elettrici mobili normalmente ottenibili in commercio.

## **Cifra 4      Numero di deumidificatori elettrici per impianto di protezione**

<sup>1</sup> Il numero di deumidificatori elettrici attribuiti dipende dal tipo di impianto o dalla relativa combinazione ed è stabilito nell'allegato.

<sup>2</sup> Eccezioni al numero di deumidificatori elettrici secondo il capoverso 1 possono essere accordate dall'UFPP se:

- a. il proprietario dell'impianto di protezione inoltra al Cantone, all'attenzione dell'UFPP, una domanda motivata per l'attribuzione di ulteriori apparecchi;
- b. non è possibile mantenere l'umidità relativa dell'aria sotto il 65 per cento con i deumidificatori elettrici attribuiti e altre misure come arieggiare o riscaldare; e
- c. a comprova di quanto alla lettera b, sono messi a disposizione i risultati delle misurazioni o le strisce di misurazione dei controlli effettuati sull'arco di almeno sei mesi.

<sup>3</sup> L'UFPP decide in merito alle eccezioni di cui al capoverso 2 in base ai risultati delle misurazioni o alle strisce di misurazione secondo il capoverso 2 lettera c.

## **Cifra 5      Spese suppletive riconosciute**

L'UFPP versa le spese effettive per deumidificatore elettrico e tipo di costruzione di protezione, ma al massimo l'ammontare degli importi stabiliti nell'allegato.

## **Cifra 6      Procedura**

<sup>1</sup> Il proprietario dell'impianto di protezione trasmette al Cantone le domande di versamento dei sussidi all'attenzione dell'UFPP.

<sup>2</sup> Il Cantone controlla completezza e motivazione delle domande di sussidio e le trasmette all'UFPP per approvazione.

<sup>3</sup> L'UFPP decide in merito alle domande. L'UFPP versa i relativi importi al Cantone all'attenzione dei proprietari degli impianti di protezione.

## **Cifra 7      Abrogazione di istruzioni previgenti**

Le istruzioni dell'Ufficio federale della protezione civile del 15 gennaio 1990 concernenti l'attribuzione di deumidificatori nei rifugi pubblici sono abrogate.

<sup>1</sup> RS 520.1

**Cifra 8      Entrata in vigore**

Le presenti istruzioni entrano in vigore il 1° gennaio 2015 e sono valedoli fino al più tardi al 31 dicembre 2024.

15.12.2014                      Ufficio federale della protezione della popolazione  
Benno Bühlmann

Direttore

## Sussidi per deumidificatori elettrici

Tipi d'impianto di protezione	Numero di deumidificatori elettrici	Importo massimo in CHF
Posti di comando (PC) <ul style="list-style-type: none"> <li>• PC I</li> <li>• PC II</li> <li>• PC IIrid</li> </ul> Posti di comando governativi <ul style="list-style-type: none"> <li>• PC gov<sup>2)</sup></li> </ul> Centri sanitari protetti senza gruppo elettrogeno <ul style="list-style-type: none"> <li>• CSP<sup>1)</sup></li> </ul>	<b>1</b>	<b>2'500.-</b>
Impianti d'apprestamento (IAP) <ul style="list-style-type: none"> <li>• IAP I*</li> <li>• IAP I</li> <li>• IAP II*</li> <li>• IAP II</li> <li>• IAP III</li> </ul> Posti di comando in combinazione con impianti d'apprestamento <ul style="list-style-type: none"> <li>• PC IIrid/IAP II*</li> <li>• PC IIrid/IAP II</li> <li>• PC IIrid/IAP III</li> </ul> Centri sanitari protetti <ul style="list-style-type: none"> <li>• CSP</li> </ul>	<b>2</b>	<b>5'000.-</b>
Posti di comando in combinazione con impianti d'apprestamento <ul style="list-style-type: none"> <li>• PC I/IAP I*</li> <li>• PC I/IAP I</li> <li>• PC I/IAP II*</li> <li>• PC I IAP II</li> <li>• PC II/IAP I*</li> <li>• PC II/IAP I</li> <li>• PC II/IAP II*</li> <li>• PC II/IAP II</li> <li>• PC II/IAP III</li> </ul> Posti di comando o impianti d'apprestamento in combinazione con centri sanitari protetti <ul style="list-style-type: none"> <li>• PC I (PC II)/CSP</li> <li>• IAP I*/CSP</li> <li>• IAP I/CSP</li> </ul> Mezzi ospedali protetti <ul style="list-style-type: none"> <li>• ½ osp prot</li> </ul>	<b>3</b>	<b>7'500.-</b>
Ospedali protetti <sup>2), 3)</sup> <ul style="list-style-type: none"> <li>• osp prot</li> </ul> Posti di comando e impianti d'apprestamento in combinazione con centri sanitari protetti                     PC I (PC II)/IAP I* (IAP I)/CSP	<b>4</b>	<b>10'000.-</b>

<sup>1)</sup> Vecchi posti sanitari (po san) utilizzati come piccoli centri sanitari protetti

<sup>2)</sup> Nel caso di impianti di protezione di superficie doppia l'importo è aumentato del fattore 1.5

<sup>3)</sup> Nel caso di impianti di protezione con superficie tripla l'importo è aumentato del fattore 2